

LEGGE REGIONALE N. 65 DEL 11-04-1981
REGIONE SICILIA

**Norme integrative della legge regionale 27 dicembre 1978,
n. 71, riguardante norme integrative e modificative della
legislazione vigente in materia urbanistica e di regime
dei suoli.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA

N. 19

del 18 aprile 1981

Regione Siciliana

L'Assemblea Regionale ha approvato

Il Presidente regionale promulga

la seguente legge:

ARTICOLO 1

Limiti di edificazione nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici
I limiti di edificazione a scopo residenziale nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono quelli indicati alle lettere a e b dell' ultimo comma dell' art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e nel rispetto degli arretramenti prescritti alle lettere a, d ed e dell' art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

Nei predetti comuni possono essere realizzate opere pubbliche nel rispetto delle leggi che ne regolano l' edificazione, previa autorizzazione dell' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente, sentito il Consiglio regionale dell' urbanistica.

ARTICOLO 2

Obbligo dei comuni di dotarsi di piani regolatori comunali

I comuni dotati di programmi di fabbricazione approvati anteriormente all' entrata in vigore della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, sono tenuti ad adottare il piano regolatore entro venti mesi dall' entrata in vigore della presente legge.

I rimanenti comuni provvisti di programmi di fabbricazione adeguati alle disposizioni contenute nella legge 31 marzo 1972, n. 19, hanno la facoltà di procedere alla formazione del piano regolatore generale del proprio territorio.

ARTICOLO 3

Pareri della soprintendenza ai beni culturali sui regolamenti edilizi e programmi di fabbricazione

I pareri della soprintendenza ai beni culturali e ambientali sui regolamenti edilizi e programmi di fabbricazione riguardanti comuni gravati dal vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, devono essere resi entro 60 giorni dalla richiesta dell' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente.

Qualora detto termine trascorre infruttuosamente, il parere richiesto si intende reso favorevolmente.

Le determinazioni dell' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente sui predetti regolamenti edilizi e programmi di fabbricazione devono essere assunte entro due mesi dall' acquisizione del parere della soprintendenza o dalla data di scadenza dei termini assegnati al predetto organo.

ARTICOLO 4

Interventi sostitutivi

I commissari ad acta nominati in via sostitutiva dall' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente per l' adozione di piani regolatori generali e/ o piani particolareggiati non formulano controdeduzioni sulle osservazioni ed opposizioni pervenute in seguito alla pubblicazione degli stessi.

Le osservazioni ed opposizioni sono trasmesse dai commissari ad acta al progettista del piano, il quale, entro i termini indicati dal quinto comma dell' art. 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è tenuto a formulare le proprie deduzioni visualizzandole in apposite tavole del piano medesimo.

Le osservazioni e le opposizioni sono decise dallo Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente.

Le determinazioni assunte dai commissari ad acta in sostituzione dei consigli comunali non sono soggette al visto della commissione provinciale di controllo.

ARTICOLO 5

Relazione geologica

La formazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi deve essere compatibile con gli studi geologici che i comuni sono tenuti ad effettuare nel territorio interessato.

La disposizione indicata nel precedente comma si applica a tutti i comuni della Regione anche se non risultino inclusi negli elenchi delle località sismiche da consolidare o da trasferire.

La spesa per la redazione di detti studi geologici è a carico dei comuni che provvedono con i fondi dei contributi prescritti dall' art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, o con disponibilità del proprio bilancio.

ARTICOLO 6

Conformità delle costruzioni statali e regionali alle prescrizioni degli strumenti urbanistici

Compete all' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente accertare che le opere da eseguirsi dalle amministrazioni statali o da enti statali istituzionalmente competenti non siano in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti nel territorio comunale in cui esse ricadono.

Sono fatte salve le opere destinate alla difesa nazionale.

Ferme restando le norme contenute nell' art. 9 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, per le opere che non risultano di competenza comunale ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, il sindaco è tenuto a trasmettere, per conoscenza, all' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente copia del progetto con l' attestazione di conformità allo strumento urbanistico vigente.

Nel caso che le opere di competenza statale o regionale vengano eseguite senza il visto di conformità, i sindaci dei comuni interessati sono tenuti ad informare l' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente che è tenuto a disporre la sospensione dei lavori in pendenza della regolarizzazione della pratica amministrativa.

ARTICOLO 7

Procedura per l' esecuzione di opere di interesse statale o regionale non coincidenti con le previsioni degli strumenti urbanistici

Qualora per esigenze di rilevante interesse pubblico sia necessario eseguire opere di interesse statale o regionale da parte degli enti istituzionalmente competenti in difformità delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, i progetti di massima o esecutivi, ove compatibili con l' assetto territoriale, possono essere autorizzati dall' Assessore regionale per il territorio e l'ambiente sentito il Consiglio regionale dell' urbanistica e i comuni interessati, i quali sono tenuti a fornire il proprio avviso entro 30 giorni dalla richiesta.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra indicato l' avviso è da intendersi favorevolmente reso.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche per le opere pubbliche non prevedibili negli strumenti urbanistici.

Le autorizzazioni assessoriali costituiscono a tutti gli effetti varianti agli strumenti urbanistici comunali, ai piani comprensoriali, ai piani settoriali e ai piani territoriali di coordinamento.

Dette autorizzazioni vengono notificate ai comuni interessati e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

ARTICOLO 8

Piani territoriali di coordinamento

L' approvazione dei piani territoriali di coordinamento di cui agli articoli 5 e 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificati dall' art. 29 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, è demandata all' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente sentito il Consiglio regionale dell' urbanistica.

ARTICOLO 9

Piani regolatori dei porti di seconda categoria, seconda, terza e quarta classe
I piani regolatori dei porti di seconda categoria, seconda, terza e quarta classe sono approvati con decreto dell' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente, sentito il Consiglio regionale dell' urbanistica ed il sindaco del comune interessato.

Per i porti di cui al precedente comma che risultino vicini a quelli di interesse nazionale occorre sentire il Ministero dei lavori pubblici.

La redazione dei piani regolatori dei porti di seconda e terza classe compete all' ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo su richiesta dei comuni o enti interessati, previa autorizzazione dell' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente.

L' ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo, per l' espletamento dei compiti di cui al precedente comma, può avvalersi della consulenza di tecnici specializzati previa autorizzazione dell' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente.

L' ufficio del Genio civile per le opere marittime di Palermo è altresì tenuto ad acquisire sul progetto di piano regolatore il parere dei seguenti enti ed organismi: Capitaneria di porto; Comando marittimo autonomo della Sicilia; Comando zona fari; Comando militare difesa territoriale; comune interessato; soprintendenza ai beni culturali ed ambientali; Comando vigili del fuoco; Compartimento delle ferrovie dello Stato; Dogana e consorzio ASI se interessati.

Il parere di cui al precedente comma dovrà essere espresso nel termine massimo di giorni novanta. Trascorso infruttuosamente detto termine il parere si intende espresso favorevolmente.

Alla redazione dei piani regolatori dei porti di quarta classe possono provvedere direttamente i comuni nell' osservanza delle prescrizioni contenute nei commi precedenti e previo parere dell' ufficio del Genio civile delle opere marittime.

ARTICOLO 10

Piani regolatori dei porti di interesse nazionale

Relativamente ai piani regolatori dei porti di interesse nazionale, il parere della Regione per quanto attiene alla compatibilità delle previsioni dei medesimi con l' assetto del territorio, con le attrezzature pubbliche esistenti e da realizzare sul demanio marittimo e con le infrastrutture di accesso ai porti stessi, è espresso dall' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente.

ARTICOLO 11

Efficacia dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale
L' art. 25 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, nell' ambito della Regione siciliana è modificato come segue:

<< Agli effetti del primo ed ultimo comma dell' art. 147 del testo unico approvato con DPR 30 giugno 1967, n. 1523, i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai piani regolatori delle aree di sviluppo industriale previsti dall' art. 12 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4.

Decorso il termine di dieci anni il piano diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione.

I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio hanno efficacia sino al 31 dicembre 1982;

quelli approvati da meno di un decennio conservano l' efficacia per un decennio.

Per questi ultimi può essere concessa una proroga non superiore ad anni tre dall' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente, sentito il Consiglio regionale dell' urbanistica.

Nessuna proposta di variante al piano approvato può avere corso se non sia intervenuta la preventiva autorizzazione dell' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente, che potrà concederla sentito il Consiglio regionale dell' urbanistica in vista di sopravvenute ragioni che determinano la totale o parziale inattuabilità del piano medesimo o la convenienza di migliorarlo.

La variazione del piano è approvata con la stessa procedura stabilita per l' approvazione del piano originario >>.

ARTICOLO 12

Approvazione dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale

Ferma restando la procedura di formazione prevista dall' art. 51 del testo unico approvato con DPR n. 218 del 1978, i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono approvati con decreto dello Assessore regionale per il territorio e l' ambiente, sentito il parere del Consiglio regionale dell' urbanistica, entro mesi dodici dalla loro presentazione.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai piani regolatori delle aree di sviluppo industriale previsti dall' art. 12 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4.

Qualora i piani regolatori siano restituiti privi di approvazione dall' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente, il consorzio dell' area di sviluppo industriale o del nucleo di industrializzazione è tenuto a provvedere nei termini di mesi sei o di mesi dodici rispettivamente per la rielaborazione parziale o totale.

Scaduti infruttuosamente i termini suddetti l' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente provvede in via sostitutiva a mezzo di commissario ad acta.

Le spese per gli interventi sostitutivi sono a carico dei consorzi.

ARTICOLO 13

Studi diretti alla conoscenza dei litorali per la costruzione dei porti e per la difesa dei litorali.

Difesa delle coste

Al fine di dotare l' Amministrazione regionale degli strumenti operativi di ricerca e di conoscenza l' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente, su richiesta dell' ufficio del Genio civile - opere marittime di Palermo, è autorizzato a stipulare convenzioni con enti di ricerca di importanza nazionale, con istituzioni universitarie, società ed enti privati altamente specializzati, per lo studio di fattibilità dei porti e delle condotte sottomarine per scarico rifiuti liquidi, per studi meteomarini e trasporto litoraneo, per rilievi topografici e batimetrici, per prelievi ed analisi dei campioni dei materiali superficiali, per sondaggi e relative analisi, per studi psammografici, per studi dei corsi di acqua e relative torbide, per studi di modelli matematici o fisici dispositivi portuali nonché di opere di difesa del litorale.

La redazione dei piani regolatori di cui al precedente art. 9, laddove occorra prevedere strutture a mare, deve essere preceduta da studi specifici diretti ad accertare che le nuove strutture siano fattibili sotto il profilo anche della funzionalità e non costituiscano grave pregiudizio per l' integrità delle coste e degli insediamenti circostanti.

Gli studi, di cui al precedente comma, devono essere affidati ad enti pubblici specializzati.

L' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente è autorizzato a redigere il piano regionale per la difesa del litorale marino costituente demanio marittimo regionale.

Detto piano può comprendere anche aree limitrofe a quelle di pertinenza del demanio marittimo regionale, da acquisire per accertate esigenze di salvaguardia delle coste.

Il piano è approvato con decreto dell' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente, sentito il Consiglio regionale dell' urbanistica.

Per la redazione del piano per la difesa delle coste l' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente è autorizzato a stipulare le convenzioni di cui al primo comma del presente articolo.

Sulla base delle indicazioni del piano di difesa delle coste, l' Assessore regionale per il territorio e l' ambiente affida incarichi per la progettazione esecutiva all' ufficio del Genio civile - opere marittime di Palermo o ad istituti universitari e provvede all' esecuzione delle opere nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Il progetto esecutivo deve essere corredato da analisi economica - costi - benefici.

ARTICOLO 14

Efficacia dei piani regolatori dei porti di interesse nazionale e regionale
Le previsioni dei piani regolatori dei porti, sia di interesse nazionale che di interesse regionale, prevalgono su quelle previste negli strumenti urbanistici comunali vigenti.

Nel caso di accertato contrasto tra i sopradetti strumenti di pianificazione, fermo restando il disposto del comma precedente, i comuni sono obbligati a revisionare i propri strumenti urbanistici nel termine massimo di un anno dall' approvazione dei piani regolatori dei porti.

ARTICOLO 15

Centro interregionale di coordinamento

La Regione siciliana (Assessorato del territorio e dell' ambiente) è autorizzata a fare parte del << Centro interregionale di coordinamento e di documentazione per i problemi inerenti alle informazioni territoriali >> e a corrispondere la quota parte necessaria per il suo funzionamento.

L' Assessorato regionale del territorio e dell' ambiente è autorizzato a corrispondere altresì contributi annui alla sezione siciliana dell' Istituto nazionale dell' urbanistica per il funzionamento dell' ente.

ARTICOLO 16

Nel secondo comma dell' art. 1 della legge regionale 15 marzo 1963, n. 21, è soppresso l' inciso: << a) creazione di una zona industriale >>.

ARTICOLO 17

Per le finalità di cui al primo comma dell' art. 15, per l' anno finanziario 1981 è stanziata la somma di lire tre milioni.

Per le finalità di cui al secondo comma dell' art. 15, per l' anno finanziario 1981 è stanziata la somma di lire due milioni.

All' onere di lire 5 milioni derivante dall' applicazione della presente legge e ricadente nell' esercizio finanziario in corso si provvede con lo stanziamento del cap. 44205 del bilancio della Regione per l' anno finanziario medesimo.

Gli oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 06.02.02.03.: << Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma >> (Fondi ordinari - spesa in conto capitale), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità .

ARTICOLO 18

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 11 aprile 1981.